

E' APPROVATO IL

TAXI UFFICIALE

Comune di San Donaci

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO TAXI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. ____ del _____

Art. 1 - Finalità del servizio

Il “Taxi sociale” è un servizio istituito dal Comune di San Donaci in campo sociale, finalizzato a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma. Il servizio è rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti.

Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:

- Promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
- Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
- Facilitare l'inserimento nel proprio contesto sociale delle persone in difficoltà, versanti in situazione di solitudine o di disagio per la precarietà della rete di aiuto (famigliari, parenti, vicini...).

Art. 2 - Titolarità del servizio

Il Comune di San Donaci rimane titolare del servizio in oggetto.

Il Comune ricorrerà all'affidamento del servizio valutando forme di collaborazioni esterne, di natura professionale o volontaristica, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3 - Utenti del servizio

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 1:

- ✚ Anziani ultrasessantacinquenni, con reti familiari ed informali carenti;
- ✚ Disabili adulti;
- ✚ Soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità momentanea alla guida che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico.

Possono altresì usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.

Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti, quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:

- residenza nel Comune di San Donaci;
- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità di garantire servizi di accompagnamento da parte della rete familiare;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida;
- segnalazione dei Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.

Art. 5 - Tipologia del servizio

Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:

- a. presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di terapie e di riabilitazione;

Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.

L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo e regolare.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio

Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

Alla domanda deve essere allegata:

- documentazione di carattere socio-sanitario;
- dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 "Disposizioni correttive ed integrative in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

I soggetti di cui all'art. 3 lettera c) devono allegare alla richiesta un'autocertificazione che attesti la condizione fisica per cui sussiste l'inidoneità temporanea alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida attestata, eventualmente, anche da un certificato medico.

L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 3 ed alla richiesta del servizio.

Art. 7 - Compartecipazione economica al servizio

Il richiedente il servizio taxi sociale è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.

Periodicamente la Giunta Comunale delibera i seguenti importi:

- ✚ per i trasporti effettuati all'interno del Comune di San Donaci;
- ✚ per i trasporti effettuati al di fuori dell'area territoriale del Comune di San Donaci, comunque, non oltre i confini provinciali;
- ✚ la definizione del rimborso chilometrico per tutti gli altri trasporti.

La Giunta Comunale con proprio atto determina l'importo I.S.E.E. al di sotto del quale viene richiesta una ridotta compartecipazione economica al servizio, pari al 40% dell'intero importo, rivolta esclusivamente a coloro che presentano la dichiarazione sostitutiva unica.

La Giunta Comunale delibererà altresì l'importo I.S.E.E. al di sotto del quale non sarà richiesta nessuna compartecipazione economica al servizio. Lo stesso dicasi nel caso in cui i Servizi Sociali segnalino l'indigenza e lo stato di emergenza del soggetto richiedente.

Art. 8 - Funzionamento del servizio

Il servizio funziona, di norma, sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (escluso i giorni festivi).

Per eventuali esigenze particolari, sentiti i volontari accompagnatori ed ottenuto il loro benestare, potrà essere predisposto un differente orario di funzionamento del servizio.

Il Settore Servizi Sociali del Comune, si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e si obbliga a comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno QUATTRO giorni prima della data stabilita per l'intervento.

Art. 9 - Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Servizio Sociale comunale almeno SEI giorni prima della data del trasporto. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura;
- c. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
- e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori personali (i quali non pagano). In mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore. Gli eventuali accompagnatori facenti parte della rete familiare dell'utente richiedente, dovranno dichiarare, consapevoli delle conseguenze di dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000 e successivi), di non essere in possesso della patente di guida oppure di non avere disponibilità di alcun mezzo di trasporto. Diversamente il richiedente il servizio non avrà diritto né al trasporto né all'accompagnamento;
- f. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona (senza che il Comune richieda alcuna rimessa), sempre questi non possa in autonomia portare il suo congiunto all'appuntamento per cui è stato chiesto il servizio di taxi sociale;
- g. deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Servizio Sociale comunale sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Art. 10 - Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio può avvenire:

- a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti e/o al mancato pagamento dei viaggi precedentemente fruiti contestati in forma scritta all'utente dal Servizio Sociale comunale;
- b. in seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, di quanto indicato al precedente art. 9;
- c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno QUATTRO giorni.

Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale, avverse condizioni climatiche...), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 11 - Modalità di partecipazione alla spesa

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta agli utenti sarà determinata con delibera di Giunta comunale.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le modalità di svolgimento del Servizio "Taxi Sociale" dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e delle cautele previste dal Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.).

Il servizio si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico di cui è investita l'Amministrazione, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'art. 9, paragrafo 2, lett. g), del Reg. UE 2016/679.

Il Comune di San Donaci, prima della attivazione del servizio, rende disponibile sul proprio sito istituzionale l'informativa completa in ordine al trattamento dei dati, oltre che negli appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Sociale comunale.

Art. 13 - Verifiche

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche al fine di accertare che gli utenti del servizio abbiano tutti i requisiti di ordine generale ed economico per accedere al servizio, sospendendolo nel caso in cui le dichiarazioni rese risultassero mendaci.
